
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Principio di non contestazione: operativo solo se il documento è giuridicamente esistente.

Intanto si può discutere di "non contestazione" di un documento in quanto sia pacifica l'esistenza dello stesso da un punto di vista giuridico; pertanto, mancando detto requisito "minimo", non ha senso invocare il suddetto principio (fattispecie nella quale erano state prodotte fotocopie incomplete, alcune delle quali prive di sottoscrizione).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.5.2013, n. 13206

...omissis...

1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità delle domande risarcitorie proposte.

Osservano i ricorrenti che dalla lettura della comparsa conclusionale del giudizio di primo grado risulta testualmente, oltre alla richiesta di dichiarare la piena validità ed efficacia delle dodici polizze in questione, anche la richiesta di condanna delle parti convenute al risarcimento del danno "in misura pari all'ammontare dei premi pagati"; sicchè è evidente che la domanda in questione non può ritenersi nuova. Analogamente, la

richiesta di risarcimento danni nei confronti di ■■■■ era stata avanzata già nell'atto di citazione del giudizio di primo grado.

1.2. Il motivo non è fondato.

Anche volendo prescindere dal rilievo formale per cui le parti ricorrenti pongono in termini di vizio di motivazione una censura che dovrebbe essere formulata come violazione di legge o come ■■■■, resta il dato insuperabile per cui la motivazione della Corte d'appello resiste comunque alla critica avanzata col motivo in esame.

La sentenza impugnata, infatti, con motivazione correttamente argomentata e priva di contraddizioni, ha ricordato che nel primo dei due giudizi poi riuniti l'oggetto della domanda era costituito dalla dichiarazione di piena validità ed efficacia delle dodici polizze assicurative richiamate nell'atto di citazione.

Rispetto a questa domanda, è evidente che quella di risarcimento del danno pari all'ammontare dei premi corrisposti, così come quella finalizzata all'accertamento della responsabilità ■■■■ per la mancata efficacia delle polizze medesime, non poteva che essere nuova, in quanto intrinsecamente contraddittoria rispetto all'oggetto del giudizio. Non è possibile, in altre parole, chiedere il riconoscimento di validità delle polizze e, nello stesso tempo, chiedere anche il risarcimento consistente nella restituzione di quanto pagato a quel titolo, perchè la restituzione presuppone il carattere indebito del versamento. Correttamente, quindi, la Corte d'appello è pervenuta alla conclusione per cui - nella prospettazione contenuta nell'atto di citazione - il versamento dei premi di assicurazione era da ritenere "valido e doveroso corrispettivo di valide coperture di rischi", con conseguente novità della domanda risarcitoria (restitutoria). Nè a diversa conclusione può giungersi in relazione alla domanda avanzata contro il ■■■■

anche volendo ammettere - come si sostiene in ricorso - che essa sia stata formulata fin dall'atto di citazione, poichè la domanda era di accertamento di validità delle polizze, il risarcimento del danno nei confronti del ■■■■. doveva fondarsi sul presupposto della legittimità dei versamenti, sicchè l'eventuale responsabilità del convenuto non poteva che conseguire al mancato riconoscimento dell'efficacia e non alla natura indebita del versamento.

Correttamente, dunque, la Corte salernitana è pervenuta alla conclusione della novità delle domande in questione, delle quali ha dichiarato la conseguente inammissibilità.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell'art. 115 c.p.c., e dei principi di disponibilità della prova e di non contestazione.

Si osserva che nel caso di specie le controparti non hanno mai contestato che le polizze assicurative in esame fossero state effettivamente stipulate tra i ricorrenti e l'agenzia di Salerno di cui era agente ■■■■■. Ciò che era in contestazione, semmai, era la validità ed opponibilità delle polizze nei confronti della società Cattolica di assicurazione, ma non la loro esistenza. Pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto decidere considerando un fatto acquisito l'avvenuta stipulazione delle dodici polizze in contestazione.

2.2. Il motivo non è fondato.

Il principio di non contestazione costituisce, ormai, un pacifico approdo della giurisprudenza di questa Corte; tuttavia, esso non può essere applicato al caso di specie.

La Corte di merito, infatti, con una valutazione dei fatti sorretta da motivazione logica e priva di contraddizioni - e, in quanto tale, non censurabile in questa sede - è pervenuta alla conclusione secondo cui le odierne parti ricorrenti non avevano assolto al loro fondamentale onere probatorio, avendo prodotto in atti soltanto fotocopie incomplete delle polizze in contestazione, alcune delle quali anche prive di sottoscrizione, sicchè non era possibile neppure verificarne la validità. Tale valutazione assume carattere preliminare rispetto all'applicazione del principio di non contestazione, perchè intanto si può discutere di "non contestazione" di un documento in quanto sia pacifica l'esistenza dello stesso da un punto di vista giuridico; pertanto, mancando nella specie detto requisito "minimo", non ha senso invocare in questa sede il suddetto principio.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta omessa motivazione in ordine alla qualificazione come disdetta del recesso operato dalle ricorrenti.

Rilevano i ricorrenti, al riguardo, che tale questione è stata liquidata "in poche righe" dal giudice di secondo grado, sicchè non è dato comprendere come la Corte d'appello sia giunta alla conclusione per cui il recesso non sarebbe stato effettivamente esercitato.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Anche volendo prescindere, infatti, dalla mancata formulazione del necessario momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, che la censura di vizio di motivazione deve contenere - trattandosi di ricorso soggetto, *ratione temporis*, al regime dell'art. 366 bis c.p.c. - il motivo in esame è del tutto generico, nè tiene conto della motivazione della Corte d'appello.

La sentenza impugnata, invece, ha dato conto con adeguata motivazione delle ragioni per le quali non poteva considerarsi esercitato alcun diritto di recesso, bensì soltanto il diritto di disdetta alla naturale scadenza in modo da impedire il tacito rinnovo; con la conseguenza che l'accoglimento del motivo dovrebbe necessariamente presupporre una nuova valutazione del materiale probatorio esistente, attività preclusa a questa Corte.

4. In conclusione, il ricorso è rigettato.

In considerazione dei diversi esiti dei giudizi di merito e della particolarità della vicenda, connotata anche da risvolti di natura penale, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013